



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VITTORIO DE SICA"

Distretto33 -CodMecc. NAIC87400E- Via DeCarolis, 4 -80040 VOLLA(Napoli)
DirezioneAmm.vaTel/Fax 0817734492 -Succursale0817731678-CodFisc80160310639
naic87400e@istruzione.it-naic87400e@pec.icsdesica.it-www.istitutocomprensivodesica.edu.it

ConL'Europa,investiamonel VostroFuturo

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE**

CIG: ZDE3B4482B

Tra l'I.C. DE SICA DI VOLLA " con sede legale a Volla (NA) Via De Carolis, 4 nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastica prof.ssa Stanziano Mariarosaria ora innanzi "Istituto"

e

SECUR MED srl con sede in via 11 Settembre 2001,16-80030 Mariglianella (NA) con incarico di medico competente **al dott. Paolino Trinchese**

PREMESSO

- a) che l'Istituto, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- che l'offerta presentata dalla SECUR MED srl con sede in via 11 Settembre 2001,16-80030 Mariglianella (NA) con incarico di medico competente **al dott. Paolino Trinchese risulta congrua ;**
- c) che il **dott. Paolino Trinchese** ha presentato i titoli con i requisiti previsti dagli art.2 e 38 del D.Lgs 81/08 ;
- d) che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria,

**SI CONVIENE E
SISTIPULA**

Art. 1 Indicazioni generali

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Incarico

L'Istituto incarica il Dott. Paolino Trinchese – specialista in medicina del lavoro - a svolgere la

funzione di medico competente, il quale dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3 Obblighi del medico competente.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D. Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione e alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- a) garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti,
- b) far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti,
- c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
- d) compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici,
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria,
- f) informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica dell'Istituto,
- g) partecipare alla riunione periodica della sicurezza,
- h) effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente all'RSPP,
- i) fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori,
- j) collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza
- k) effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
- l) collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola,
- m) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza,
- n) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute,
- o) curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla vigilanza.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto.

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà: a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti, b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine, c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.) d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza, f) ad assistere, direttamente e o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro, g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno

10 (dieci) giorni di anticipo, i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori, j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici, k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5 Sede e modalità di svolgimento.

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede di Via Filichito, 4. Volla Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Istituto comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08. Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di cui il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico. L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato. comune accordo con l'Istituto.

Art. 6 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 700,00 esente IVA da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine della prestazione annuale. Il compenso comprende: - l'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica, consulenze varie ed eventuali altre riunioni su richiesta, che dovessero ritenersi necessarie; - per quanto concerne le prestazioni relative al personale: visite mediche al personale scolastico con giudizio di idoneità; - trasmissione dei dati anonimi e collettivi INAIL-ASL inerenti la sorveglianza sanitaria svolta. Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E - Agenzia delle Entrate)

Art. 7 Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno), produrrà i suoi effetti dal 20/11/2022 e terminerà il 31/12/2023. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 Risoluzione.

L'Istituto, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

ART. 9 - Recesso

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 10 Foro competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Napoli.

ART. 11 - Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 12 - Responsabilità

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 13 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche brevemente GDPR), i dati forniti dal Dott. Serena Renato saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro. Titolare del Trattamento dei dati personali è l'I.C. "Vittorio De Sica " di Volla (NA), che ha personalità giuridica e autonoma ed è legalmente rappresentato dalla dirigente scolastica Mariarosaria Stanziano . Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Guillari Francesco , è responsabile degli stessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR).

Medico Competente

DOTT. PAOLINO TRINCHESE

La Dirigente Scolastica

PROF.SSA MARIAROSARIA STANZIANO